

**ACCORDO TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE
E L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER LA PREPARAZIONE E IL
CONFEZIONAMENTO DI SIRINGHE PRERIEMPITE DI BEVACIZUMAB
PER USO INTRAVITREALE, AD USO DI UTENTI DELL'AZIENDA USL
TOSCANA CENTRO.**

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro (di seguito Azienda USLTC), con sede in Firenze
- Piazza S. Maria Nuova, 1 (C.F. e P. IVA 06593810481), nella persona della Dr.ssa
Maria Antonietta Ciardetti, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della
SOC Approvvigionamento prestazioni, domiciliata per la carica presso la sede della
struttura in via di San Salvi 12 in Firenze, delegato alla firma del presente atto dal
Direttore Generale, in base alla Delibera n. _____ del
_____/_____/_____;

E

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria Senese, in seguito per brevità AOUS, con
sede legale in Siena, Strada delle Scotte n. 14, Partita IVA e Codice Fiscale
00388300527, rappresentata per il presente atto dal Direttore Generale, Prof.
Antonio Davide Barretta, nato a La Maddalena (SS) il 01/05/1970, in qualità di
Legale Rappresentante dell'Ente, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 227 del 21/12/2023, domiciliato per la
carica presso l'Azienda medesima,

congiuntamente indicate come Parti

Richiamati:

- l'art. 15 (*Accordi tra pubbliche amministrazioni*) della Legge 07/08/1990, n. 241 e
s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di*

accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., il quale prevede, al comma 1, che
“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

-l'art. 7, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno
2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” il quale
prevede che: “4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al
perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di
applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti,
anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti
funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa
e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella
eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché
l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle
amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato
aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.

- la Delibera Giunta Regionale Toscana (DGRT) n. 863 del 30/07/2018, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 dell' 08/08/2018, la quale,
richiamando quanto previsto dal capitolo 12 della Farmacopea Ufficiale, XII
edizione, prevede che ove i “servizi di Farmacia Ospedaliera fossero sprovvisi

delle necessarie attrezzature per eseguire alcune specifiche preparazioni (prodotti sterili, miscele per uso parenterale di nutrizione artificiale e per chemioterapia antitumorali, altri tipi di miscele sterili, ecc.) devono attivare dei contratti con altri servizi di Farmacia di ospedali pubblici o privati accreditati in grado di eseguire correttamente le preparazioni richieste”;

Premesso:

- che l'AUSL Toscana Centro ha individuato nel Laboratorio della Galenica Oncologica e Clinica dell'UOC Farmacia Ospedaliera dell'Azienda ospedaliero - universitaria Senese il centro idoneo deputato alla preparazione e al confezionamento di siringhe preriempite monodose per uso intravitale del farmaco bevacizumab;

- che con nota prot. n. 119799 del 12/11/2019, l'Azienda USL Toscana Centro aveva comunicato alla Regione Toscana i centri di propria pertinenza abilitati a prescrivere il farmaco bevacizumab, indicando le strutture di seguito elencate, che saranno anche i centri di consegna del farmaco:

- Firenze, Ospedale Palagi IOT;

- Pistoia, Ospedale S. Iacopo;

- Pescia, Ospedale SS. Cosma e Damiano;

- che l'AUSL Toscana Centro e l'AOUS hanno istituito, nel corso degli anni 2020 e 2021 e 2022, 2023, collaborazioni per la preparazione e la fornitura di siringhe preriempite di Bevacizumab, di cui alle deliberazioni DG dell'AUSL Toscana Centro n. 260/2020, n. 84/2021, n. 91/2022, come modificata con delibera n. 650/2022 e deliberazioni del Direttore Generale dell'AOUS n. 167/2020, n. 14/2021, n. 60/2022, come modificata con delibera 546/2022, 259/2023;

- la convenzione stipulata in esecuzione della deliberazione AOUS n. 259/2023 è

scaduta il 31/12/2023; .

- che l'AUSL Toscana Centro, con comunicazione pec prot. AOUS n. 25519 del 21/12/2023, ha manifestato l'esigenza della prosecuzione del rapporto collaborativo anche nell'anno 2024, richiedendo all'AOUS la possibilità di procedere con un nuovo convenzionamento;

- che l'AOUS, al fine di contribuire alla sostenibilità del sistema sanitario regionale si è dichiarata disponibile ad accogliere la richiesta per l'anno 2024 ma rimodulando in diminuzione il piano delle consegne in considerazione dell'aumentato fabbisogno interno di detto farmaco e della carenza di personale di laboratorio.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le Parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. L'Azienda ospedaliero-universitaria Senese (AOUS) si impegna ad acquisire quanto necessario alla preparazione, confezionamento e consegna al vettore, individuato nel proseguo della presente convenzione, del farmaco denominato "bevacizumab intravitale siringhe monodose" secondo le modalità e le condizioni dettagliate negli articoli che seguono e nel protocollo di cui all'allegato A alla DGRT n. 863 del 30/07/2018.

Art. 2 – Modalità di preparazione del farmaco

1. Il farmaco denominato "bevacizumab intravitale" verrà preparato ad opera del personale tecnico-infermieristico dal Laboratorio della Galenica Oncologica e Clinica della UOC Farmacia Ospedaliera della AOUS nel rispetto delle Norme di Buona Preparazione della Farmacopea Ufficiale Italiana in vigore e della DGRT n. 863 del 30/07/2018, della Nota AIFA n. 98 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie

generale n. 323 del 31/ 12/2020, in ambiente dedicato con controllo di processo della tecnica sterile secondo quanto riportato nell'Allegato alla Nota AIFA 98 *“Procedura per il frazionamento, la conservazione e il trasporto in sicurezza del medicinale bevacizumab per la somministrazione intravitreale per il trattamento della degenerazione maculare legata all'età e dell'edema maculare diabetico”*.

2. La validità del “bevacizumab intravitreale” è stabilita in 24 ore così come riportato nell'allegato alla citata Nota AIFA n. 98.

Art. 3 – Modalità di richiesta e di trasporto

1. La richiesta della singola fornitura di “bevacizumab intravitreale – siringhe monodose” sarà effettuata dalla AUSL Toscana Centro, tramite la propria UOC Farmacia Ospedaliera, mediante apposito modulo, allegato alla presente convenzione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), indirizzato al Laboratorio della Galenica Oncologica e Clinica della UOC Farmacia Ospedaliera dell'AOUS. Tale modulo debitamente sottoscritto dal Dirigente Farmacista della Farmacia Ospedaliera dell'AUSL Toscana Centro richiedente potrà essere trasmesso via e-mail all'indirizzo farmacia.oncologica@ao-siena.toscana.it o tramite fax al numero 0577 586144.

2. Il farmaco, preparato e confezionato come determinato dalla DGRT n. 863/18 dal competente servizio dell'AOUS, sarà consegnato al vettore unitamente a copia di Documento di Trasporto recante la sottoscrizione del personale dell'AOUS incaricato della consegna e del vettore, la data e l'ora della consegna.

3. Il trasporto e la consegna al Centro utilizzatore saranno effettuati dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) Nuova Sair (mandataria)/Consorzio Stabile CMF (mandante)/ Plurima(mandante)/La Salute (mandante)/Consorzio Odm (mandante), quale vettore esterno affidatario dell'Accordo quadro per il servizio di

trasporto terrestre di organi, tessuti ed emocomponenti.

4. Il collo o plico contenente le siringhe di bevacizumab dovrà essere trasportato dal vettore a temperatura controllata tra i 2C° (gradi centigradi) e gli 8 C°(gradi centigradi) ed al riparo dalla luce.

Art. 4 – Piano delle consegne e tempi massimi di somministrazione

1. Le consegne agli Ospedali Palagi IOT di Firenze, S. Iacopo di Pistoia e SS. Cosma e Damiano di Pescia saranno effettuate come di seguito esplicitato.

Le siringhe di bevacizumab, debitamente confezionate dal Laboratorio della Galenica Oncologica e Clinica della UOC Farmacia Ospedaliera dell'AOUS, saranno consegnate da parte dello stesso Laboratorio al vettore entro le ore 17.30 del martedì di ciascuna settimana e dovranno essere recapitate dal vettore nella fascia oraria serale del martedì stesso presso il blocco operatorio del presidio ospedaliero S. Iacopo di Pistoia, e presso le sale operatorie site al sesto piano del presidio ospedaliero Palagi IOT di Firenze.

Stante l'inizio delle attività di allestimento del farmaco dalle ore 14.00 del martedì e in relazione alla stabilità della preparazione di ore 24 a temperatura refrigerata di 2C°/8C° (gradi centigradi), le somministrazioni delle preparazioni consegnate il martedì dovranno necessariamente essere effettuate entro le ore 14.00 del giorno successivo (mercoledì) e , comunque , entro le 24 ore dall' ora dell'allestimento .

Per il blocco operatorio del presidio ospedaliero SS. Cosma e Damiano di Pescia le siringhe di bevacizumab verranno invece preparate ogni martedì mattina e verranno consegnate al vettore entro le ore 12.30. Esse dovranno essere recapitate entro le ore 14.30 dello stesso giorno presso il blocco operatorio del presidio ospedaliero SS Cosma e Damiano. Stante l'inizio delle attività di allestimento del farmaco dalle ore 8.00 del martedì e in relazione alla stabilità della preparazione di ore 24 a

temperatura refrigerata di 2C°/8C° (gradi centigradi), le somministrazioni delle preparazioni consegnate il martedì dovranno necessariamente essere effettuate entro le ore 8.00 del giorno successivo (mercoledì) e, comunque, entro le 24 ore dall'orario dell'allestimento.

2. In considerazione della circostanza che i Centri Utilizzatori indicati dall'AUSL Toscana Centro sono tre, le Parti convengono di effettuare n.12 (dodici) consegne mensili, come da programmazione di cui all'Allegato B) (Piano delle consegne);

3. Si precisa che la UOC Farmacia Ospedaliera della AOUS garantisce la fornitura di un massimo di n. 90 (novanta) siringhe di bevacizumab intravitreale al mese per ciascuno dei Centri utilizzatori secondo la programmazione delle consegne di cui all'Allegato B) (Piano delle consegne) e secondo l'Allegato C) (Referenti per la consegna dei Centri utilizzatori individuati), per un totale complessivo a favore dei tre presidi di n. 270 (duecentosettanta) siringhe di bevacizumab intravitreale. Si precisa che, per ogni seduta di allestimento, ogni ospedale non potrà chiedere più di 23 siringhe di bevacizumab.

4. Qualora si rendesse necessario, per sopravvenute esigenze organizzative interne, la AUSL Toscana Centro si riserva la possibilità di chiedere e concordare con il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera dell'AOUS una modifica dei punti e dei giorni di consegna, previa comunicazione e accettazione scritta dell'eventuale diverso importo del rimborso del costo di trasporto, per ogni spedizione, rispetto a quanto già indicato nel successivo art. 8.

5. Durante la vigenza della convenzione, per un limitato periodo di tempo e per circoscritte e motivate esigenze comunicate per posta elettronica certificata alla controparte, le Parti stabiliscono di comune accordo che le preparazioni intravitreali allestite a cadenza settimanale, ogni venerdì e sabato dalla Farmacia dell'Ospedale di

Empoli per conto dell'Ospedale di Prato o per conto dell'AOUS (in qualità di beneficiario), secondo una specifica calendarizzazione preventivamente condivisa tra le Parti, saranno sottoposte al controllo microbiologico eseguito dal Laboratorio di microbiologia dell'AOUS, che si fa carico dell'esecuzione del test, non essendo attivo il laboratorio di microbiologia del Presidio di San Salvi nella giornata del venerdì e del sabato.

Il trasporto e la consegna dei campioni, stimati in un numero massimo di 16 al mese, al Laboratorio di microbiologia dell'AOUS (per forniture prodotte internamente all'AUSLTC come sopra specificato) è effettuato con oneri e sotto la responsabilità dell'Azienda USL Toscana Centro, secondo una specifica calendarizzazione preventivamente condivisa tra le Parti. Il trasporto e la consegna del farmaco prodotto dalla Farmacia di Empoli dell'Azienda USLTC per conto dell'AOUS sarà organizzato ed effettuato a cura dell'AUSLTC. Il relativo costo A/R per il suddetto trasporto sarà fatturato dal vettore incaricato direttamente all'AOUS.

Art. 5 – Decorrenza e durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo esplica la sua efficacia dalla data di sottoscrizione e, nella fattispecie, trattandosi di atto soggetto a sottoscrizione digitale, dalla data di apposizione della seconda firma digitale, al 31.12.2024 e potrà essere prorogato per un ulteriore anno alle stesse condizioni, previa richiesta scritta trasmessa per posta elettronica certificata dall'AUSL Toscana Centro almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto.

2. Le Parti concordano che in caso di disposizioni nazionali o regionali diverse sopraggiunte o di variazione da parte della Regione Toscana del costo unitario a fiala del farmaco biosimilare provvederanno a recepire le modifiche sopravvenute mediante stipula di nuovo atto convenzionale adeguando la relativa scadenza.

3. Eventuali prestazioni rese durante l'iter amministrativo di perfezionamento del presente atto nel periodo intercorrente tra la scadenza del precedente rapporto convenzionale (31/12/2023) e la data sottoscrizione della presente convenzione saranno disciplinate da quest'ultima.

Art. 6 – Facoltà di recesso delle Parti e divieto di proroga tacita

1. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente Accordo per sopravvenute ragioni di pubblico interesse debitamente motivate, previo preavviso di trenta giorni da comunicarsi alla Controparte mediante posta elettronica certificata.

2. In caso di violazione delle disposizioni in materia di Codice di Comportamento (DPR 62/2013, Linee Guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche approvate con Delibera dell'AUSL Toscana Centro n. 177 del 19 febbraio 2020, Delibera AOUS n. 1177 del 29.11.2023 di adozione del nuovo Codice di comportamento aziendale), la convenzione dovrà ritenersi risolta.

3. In nessun caso si potrà procedere alla tacita proroga del presente accordo.

Art. 7 – Verifiche ed esonero di responsabilità

1. L'AOUS garantisce al proprio personale coinvolto nell'attività oggetto del presente Accordo la copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi conseguenti all'attività di preparazione e confezionamento del farmaco.

2. L'AUSL Toscana Centro garantisce al proprio personale coinvolto nell'attività oggetto del presente Accordo la copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi conseguenti all'attività di trasporto e somministrazione del farmaco.

Art. 8 – Rimborso delle spese e Pagamenti

1. L'Azienda ricevente della fornitura del farmaco corrisponderà all'Azienda

cedente a titolo di ristoro delle spese sostenute per l'acquisizione, la preparazione, il confezionamento del farmaco in oggetto, l'utilizzo dei dispositivi dedicati, l'effettuazione dei controlli di qualità, l'impiego del proprio personale, il costo unitario di € 36,93 (euro trentasei virgola novantatre) per ogni singola siringa di bevacizumab, cui si aggiunge l'IVA all'aliquota del 10%..

2. L'Azienda USLTC corrisponderà, inoltre, all'AOUS a titolo di rimborso, il costo del trasporto, quantificato per ogni spedizione come segue, oltre IVA all'aliquota del 10%:

- Firenze, Ospedale Palagi IOT, e Pistoia, Ospedale San Iacopo – unico viaggio, € 174,82 (euro centosettantaquattro virgola ottantadue);

- Pescia, Ospedale SS. Cosma e Damiano, € 194,11 (euro centonovantaquattro virgola undici);

Gli oneri per il trasporto del farmaco dal laboratorio di microbiologia del Presidio di San Salvi ad AOUS (A/R), pari a 161,88 (euro centosessantuno virgola ottantotto) sono a carico di AOUS e saranno direttamente fatturati alla medesima da parte del vettore incaricato..

I costi per il trasporto potrebbero essere oggetto di eventuali variazioni che dovranno essere comunicate, per formale accettazione delle Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per AUSLTC: (convenzionisoggettipubblici.uslcentro@postacert.toscana.it).

- per AOUS: ao-siena@postacert.toscana.it.

3. La tariffa applicata all'esecuzione del test microbiologico su forniture di farmaco prodotte internamente dall'AUSLTC, come richiamato all'art. 4, comma 5, e che sarà rimborsata all'AOUS, codificata con codice SSN 90.94.1 (codice Catalogo Regionale 8483) "Emocoltura – esame colturale del sangue comprese eventuali

identificazioni e antibiogrammi”, è pari ad euro 13,00 (tredici) fino al 31/03/2024, e ad euro 25,95 (venticinque virgola novantacinque) dal 01/04/2024, data dalla quale si applicano le tariffe dei nuovi LEA, di cui alla nota del Ministero della Salute del 21/12/2023 avente ad oggetto “*Gestione dell’entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica di cui al decreto interministeriale 23 giugno 2023*” (prot. GAB-0021349-P-21/12/2023).

4. Le fatture saranno emesse dall’AOUS con periodicità trimestrale e saranno intestate ad “Azienda USL Toscana Centro, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, Firenze, Partita IVA e Codice Fiscale 06593810481”, riporteranno il Codice Univoco “UFL7WY”, e l’oggetto dell’accordo “Accordo per la preparazione, il confezionamento e la consegna ai Centri Utilizzatori dell’AUSL Toscana Centro di Firenze di siringhe di bevacizumab per uso intravitale”.

Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato dall’Azienda AUSL Toscana Centro mediante bonifico sulla posizione 0306318 presso la Banca d’Italia.

5. Per quanto riguarda la fornitura del farmaco per un periodo di tempo limitato ad AOUS da parte dell’AUSLTC, da concordarsi preventivamente tra le Parti, l’AUSLTC emetterà un’unica fattura a conclusione del suddetto periodo, salvo proseguimento oltre il tempo concordato, per necessità non prevedibili al momento della sottoscrizione del presente atto. Le fatture per AOUS saranno intestate ad: Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Strada delle Scotte n. 14 – Siena C.F. e P. IVA 00388300527, riporteranno il Codice Univoco “UF1MAT” e l’oggetto dell’Accordo “Accordo per il confezionamento e la consegna temporanea da parte dell’AUSL TC all’AOUS di siringhe di bevacizumab per uso intravitale”.

6. L’IVA nella misura del 10% è a carico dell’Azienda beneficiaria della fornitura.

Art. 9 – Imposta di bollo, di registrazione e sul valore aggiunto

1. Il presente Accordo viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata ed è, pertanto, soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del T.U. 26 aprile 1986, n. 131, "*Testo unico concernente l'imposta di registro*" con spese a carico della Parte richiedente.

2. Le spese di bollo, quantificate in € 112,00 (euro centododici/00), pari a numero 7 (sette) marche da bollo, inclusi allegati, sono a carico della AUSL Toscana Centro che provvederà all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Firenze 1 prot. 104296 del 04/12/2015.

Art. 10 – Firma digitale

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "*Codice dell'amministrazione digitale*", il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

Art. 11 - Trattamento dati personali

1. Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*" (RGPD). Le Parti e i soggetti sono tenuti a osservare le disposizioni del citato Regolamento e quelle del vigente D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*".

2. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle Parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 – Prevenzione della corruzione, trasparenza e codice di comportamento

1. Le Parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza, anche per quanto riguarda il divieto *pantouflage* (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013).

2. Le Parti sono tenute a far osservare a tutti i professionisti ed a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nell'ambito del rapporto collaborativo oggetto della presente convenzione, gli stessi principi di condotta validi per i dipendenti delle Aziende, se ed in quanto compatibili, contenuti nei rispettivi codici di comportamento e pubblicati sui rispettivi siti aziendali alla voce: "Amministrazione-trasparente-disposizioni generali-atti generali".

3. Le Parti sono tenute a garantire l'assenza di cause di incompatibilità del personale eventualmente impiegato, ai sensi della Legge 662/96 e del Decreto Legislativo 165/2001, art. 53, e della Legge 412/91.

Art. 13 – Controversie e Foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere mediante accordo stragiudiziale le controversie che dovessero insorgere tra di loro nel corso ed a causa dell'esecuzione della presente convenzione.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le controversie tra le Parti saranno devolute al giudice competente secondo le norme vigenti.

Art. 14 – Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si richiamano le Norme di Buona Preparazione della Farmacopea Ufficiale Italiana, le disposizioni della specifica normativa di riferimento nonché, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Azienda USL Toscana Centro –

Il Direttore SOC Approvvigionamento Prestazioni

Dr.ssa Maria Antonietta Ciardetti (firma digitale)

Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Il Direttore Generale

Prof. Antonio Davide Barretta (firma digitale)

Data della seconda firma digitale

Allegati:

Allegato A) - Modulo di richiesta;

Allegato B) – Piano delle Consegne;

Allegato C) – Referenti per la consegna dei Centri utilizzatori individuati.